

Viste le competenze previste dall'Art. 44 del Regolamento di procedura del Consiglio Municipale della Città di Umago, la Commissione per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le questioni giuridiche, in seno alla seduta del 30 settembre 2013, ha certificato il testo emendato dello Statuto della Città di Umago (Gazzetta Ufficiale della Città di Umago, n. 9/09) e il Decreto statutario sulle modifiche e integrazioni allo Statuto della Città di Umago (Gazzetta Ufficiale della Città di Umago, n. 3/13), il quale sancisce la data della loro entrata in vigore.

CLASSE: 012-03/13-01/02
PROT.NR.: 2105/05-01/02-13-3
Umago, 30 settembre 2013

Il Presidente della Commissione per lo Statuto,
il Regolamento di procedura e le questioni giuridiche

Milan Vukšić

STATUTO DELLA CITTÀ DI UMAGO (testo emendato)

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Mediante il presente Statuto vengono disciplinate dettagliatamente le attribuzioni, i riconoscimenti pubblici, le collaborazioni con le altre unità di autogoverno locale, le libertà fondamentali e i diritti dell'uomo e dei cittadini, i diritti degli appartenenti alle minoranze nazionali, le competenze attinenti all'autogoverno, le attribuzioni e le competenze degli organi della Città di Umago, la struttura ed il lavoro degli organi amministrativi, l'autogoverno locale, il lavoro dei servizi pubblici, il patrimonio e il finanziamento della Città di Umago, gli atti della Città di Umago, la pubblicità del lavoro, nonché altre questioni rilevanti per l'attuazione dei diritti e dei doveri della Città di Umago.

Le parole e i termini di cui al presente Statuto indicanti il genere si riferiscono senza alcuna distinzione sia al genere maschile che a quello femminile, indipendentemente dalla forma usata.

Articolo 2

La Città di Umago viene riconosciuta come unità di autogoverno locale e rappresenta un complesso urbano, storico, naturale, economico e sociale entro i limiti territoriali prestabiliti.

Il territorio della Città di Umago comprende i seguenti abitati: Babici, Bassania, Monterosso, Ceppiani, Giubba, Finida, Giurizzani, Cattoro, Meti, Crisine, San Lorenzo, Materada, Monterol, Morno, Petrovia, Salvore, Seghetto, Madonna del Carso, Umago, Valizza, Vardiza, Villania e Zambrattia.

I confini della Città di Umago possono subire modifiche in osservanza e secondo le procedure previste dalla legge.

Articolo 3

La Città di Umago è dotata di personalità giuridica.
La sede della Città di Umago è in Via Garibaldi 6, Umago.

II. SIMBOLI DELLA CITTÀ DI UMAGO

Articolo 4

La Città di Umago ha il proprio stemma e gonfalone.

Lo stemma storico della Città di Umago raffigura un leone sovrastante due torri cilindriche.

Le torri emergono dal mare Adriatico.

Il gonfalone municipale su sfondo turchese reca lo stemma civico.

Con i simboli di cui al primo capoverso del presente Articolo viene rappresentata la Città di Umago, altresì l'appartenenza alla medesima.

Articolo 5

La descrizione dello stemma e del gonfalone della Città di Umago, nonché il loro utilizzo e tutela sono sanciti mediante apposita delibera approvata dal Consiglio Municipale in conformità alla legge ed al presente Statuto.

Articolo 6

La Città di Umago celebra solennemente la propria giornata il 6 maggio, allorché nell'anno 1945 il territorio municipale è stato liberato dall'occupazione nazifascista.

III. ONORIFICENZE MUNICIPALI

Articolo 7

La Città di Umago conferisce le onorificenze municipali a titolo di riconoscimento per il conseguimento di risultati eccezionali e per l'impegno consacrato allo sviluppo ed al prestigio della Città di Umago nei settori di economia, scienza, cultura, tutela e salvaguardia dell'ambiente, sport, cultura tecnica, sanità e previdenza sociale, istruzione e formazione, nonché per altre attività di carattere pubblico.

Articolo 8

Le onorificenze della Città di Umago sono:

1. Nomina a cittadino onorario della Città di Umago
2. Onorificenza al merito della Città di Umago
3. Onorificenza annuale della Città di Umago

Articolo 9

La nomina a cittadino onorario della Città di Umago può essere assegnata ai cittadini della Repubblica di Croazia, parimenti ai cittadini stranieri che, con il proprio lavoro e attraverso alla propria attività scientifica o sociale, hanno contribuito al progresso ed all'accrescimento del prestigio della Città di Umago.

La nomina a cittadino onorario non prevede nessun tipo di doveri o diritti specifici, e può essere revocata qualora il benemerito non si dimostri all'altezza di tale onorificenza.

Articolo 10

L'onorificenza al merito della Città di Umago è un riconoscimento pubblico conferito alle persone fisiche residenti sul territorio Repubblica di Croazia per l'insieme dei risultati conseguiti nei settori di scienza, economia, sanità e previdenza sociale, sport, arte, cultura, istruzione e formazione, nonché in altre forme attinenti alla sfera sociale che hanno contribuito al progresso ed al prestigio della Città di Umago.

Articolo 11

L'onorificenza annuale della Città di Umago è un riconoscimento pubblico conferito a persone fisiche e giuridiche nazionali od estere, altresì ad enti od associazioni con sede o residenza nel comprensorio della Città di Umago, nonché a soggetti che attraverso le proprie attività e gli impegni consacrati nell'arco della propria vita risultano essere legati alla Città di Umago. Detta onorificenza

viene assegnata come riconoscimento per il contributo e i risultati di rilevante importanza conseguiti a favore del prestigio della Città di Umago.

Articolo 12

Nell'arco di un anno, soltanto un tipo di onorificenza municipale può essere conferito alla stessa persona fisica o giuridica.

L'onorificenza municipale non può essere conferita alle persone fisiche che ricoprono la carica di Sindaco Vicesindaco, o membro del Consiglio Municipale della Città di Umago.

Articolo 12a

Oltre alle onorificenze pubbliche previste dall'Articolo 8 del presente Statuto, il Consiglio Municipale e il Sindaco possono, per determinate occasioni, decretare e conferire anche altri riconoscimenti.

Articolo 13

Le condizioni che disciplinano il conferimento delle onorificenze pubbliche, altresì il loro aspetto e la loro forma, nonché i criteri e le procedure di conferimento attuate dagli organi di competenza vengono disciplinati tramite apposita delibera del Consiglio Municipale o del Sindaco, a seconda dell'organo competente per il conferimento dell'onorificenza pubblica.

IV. COLLABORAZIONE CON LE ALTRE UNITÀ DI AUTOGOVERNO LOCALE

Articolo 14

Conseguendo interessi comuni aventi come obiettivo l'avanzamento dello sviluppo economico, sociale e culturale, la Città di Umago, nell'ambito delle proprie competenze di autogoverno, instaura e realizza rapporti di collaborazione con altre unità di autogoverno locale nazionali ed estere ai sensi della legge e degli accordi internazionali.

Articolo 15

Il Consiglio Municipale delibera in merito all'avvio della collaborazione con altre unità di autogoverno locale, parimenti alla stipula degli accordi di collaborazione (contratti, dichiarazioni, memorandum, ed al.), dopo aver valutato la sussistenza dell'interesse duraturo e continuo in merito all'instaurazione del rapporto di collaborazione con conseguente possibilità per lo sviluppo di quest'ultima.

Articolo 16

L'accordo di collaborazione della Città di Umago con altri comuni o città all'estero è soggetto a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Città di Umago.

V. DIRITTI E LIBERTÀ FONDAMENTALI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

Articolo 17

Tutti i cittadini della Città di Umago godono di uguali diritti fondati sui principi di rispetto della libertà e dei diritti umani, nonché sui concetti di uguaglianza, legalità e sui principi originari dell'antifascismo.

Nelle procedure di approvazione ed attuazione di atti che rientrano nelle proprie competenze, gli organi della Città di Umago valutano e valorizzano gli esiti dei medesimi in merito alla posizione di donne e uomini al fine di conseguire un rapporto di pari opportunità.

VI. AUTONOMIA CULTURALE E RIMANENTI DIRITTI DELLE COMUNITÀ E MINORANZE ETNICHE O NAZIONALI

Articolo 18

Alla comunità etnica e nazionale degli italiani autoctoni ed agli appartenenti dei rimanenti gruppi etnici e nazionali viene garantita la libertà di espressione all'appartenenza nazionale, il libero uso della propria lingua e scrittura, l'autonomia culturale, la tutela della pariteticità di partecipazione negli affari pubblici in ottemperanza alla Costituzione, alla Legge, al presente Statuto, nonché ai sensi degli atti specifici e generali approvati dagli organi della Città di Umago.

Gli appartenenti alle minoranze nazionali nella Città di Umago partecipano alla vita pubblica ed alla gestione degli affari locali tramite i consigli ed i rappresentanti delle minoranze nazionali.

La Città di Umago assicura i mezzi necessari per l'attività dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali.

Articolo 19

Onde garantire la tutela, lo sviluppo, la divulgazione e l'espressione della propria identità nazionale e culturale, gli appartenenti alle minoranze nazionali nella Città di Umago hanno la facoltà di fondare associazioni, fondazioni, istituzioni, enti per l'espletamento delle attività di informazione pubblica, nonché enti culturali, editoriali (pubblicistica), museali, archivistici, bibliotecari e di divulgazione scientifica.

La Città di Umago provvede al finanziamento delle attività esercitate dalle istituzioni di cui al primo capoverso del presente Articolo in conformità alle proprie possibilità.

Articolo 20

I consigli e i rappresentanti delle minoranze nazionali nella Città di Umago hanno diritto di:

- avanzare le proposte agli organi della Città di Umago in merito alla promozione del ruolo delle minoranze nazionali nella Città di Umago, inclusa la presentazione delle proposte di atti generali volti a regolamentare le questioni di importanza per le minoranze nazionali;
- proporre i propri candidati alle funzioni negli organi della Città di Umago;
- essere informati in merito ad ogni questione soggetta a discussione in seno agli organi di lavoro del Consiglio Municipale con riferimento alla posizione delle minoranze nazionali:

Le modalità, nonché le scadenze e le procedure relative alla realizzazione dei diritti riportati al capoverso 1 saranno disciplinate dal Regolamento di procedura del Consiglio Municipale della Città di Umago.

Articolo 21

Nelle procedure di preparazione delle proposte degli atti generali, il Sindaco ha il dovere di richiedere il parere e le proposte degli esponenti delle minoranze nazionali, altresì dei consigli delle minoranze nazionali istituiti nel comprensorio della Città di Umago, in merito alle disposizioni atte a regolamentare i diritti e le libertà delle minoranze stesse.

Articolo 22

Le minoranze nazionali hanno il diritto di fare libero uso delle proprie insegne e dei propri simboli, altresì di celebrare le festività caratteristiche delle minoranze nazionali.

Oltre all'uso ufficiale delle insegne e dei simboli della Repubblica di Croazia, le minoranze nazionali possono esporre apposite insegne e simboli stabiliti dal coordinamento dei consigli delle minoranze nazionali e dei rappresentanti delle rispettive minoranze istituite sul territorio della Repubblica di Croazia (nel prosieguo del testo: coordinamento per il territorio della Repubblica di Croazia).

Articolo 23

La bandiera della minoranza nazionale stabilita dal coordinamento per il territorio della Repubblica di Croazia viene esposta dai consigli, ovvero dai rappresentanti delle minoranze nazionali sugli edifici ad uso lavorativo nei quali i medesimi hanno sede e in occasione delle seguenti ricorrenze:

- cerimonie solenni e altre ricorrenze di rilevanza per la minoranza nazionale;
- giornate di lutto nazionale proclamate nel paese con il quale la minoranza interessata condivide le stesse caratteristiche etniche, linguistiche, culturali e/o religiose. La bandiera in questo caso va posta a mezz'asta.

I consigli ed i rappresentanti delle minoranze nazionali espongono, altresì, la bandiera della Città di Umago in occasione di cerimonie solenni od altre ricorrenze rilevanti per la Città di Umago e per la minoranza stessa.

Articolo 24

I consigli e i rappresentanti delle minoranze nazionali possono altresì utilizzare a scopi ufficiali altre insegne e simboli della propria minoranza nazionale previa certificazione da parte del coordinamento per il territorio della Repubblica di Croazia, nella fattispecie per l'utilizzo su:

- timbri e sigilli della minoranza,
- targhe affisse su edifici ad uso lavorativo nei quali le minoranze hanno la propria sede, altresì nei locali adibiti ad uso ufficiale o per cerimonie solenni,
- testate degli atti ufficiali emanati.

Articolo 25

In occasione delle cerimonie rilevanti per la minoranza nazionale è concessa l'esecuzione dell'inno nazionale e/o della canzone solenne della minoranza nazionale definita dal coordinamento per il territorio della Repubblica di Croazia.

Quando si esegue l'inno e/o la canzone solenne della minoranza nazionale, è d'obbligo eseguire prima l'inno della Repubblica di Croazia.

VII. TUTELA DELLE PECULIARITÀ AUTOCTONE, ETNICHE E CULTURALI DEL GRUPPO NAZIONALE ITALIANO E DEI RISPETTIVI APPARTENENTI

Articolo 26

La Città di Umago riconosce le Comunità degli italiani associate all'Unione Italiana ed il Consiglio della minoranza nazionale italiana per la Città di Umago quali esponenti ufficiali della Comunità Nazionale Italiana.

Gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana per la Città di Umago hanno diritto di costituire le Comunità degli italiani onde preservare l'identità nazionale, svolgere le proprie attività, nonché tutelare e promuovere le peculiarità della Comunità Nazionale Italiana nel contesto storico di questi territori.

Articolo 27

Agli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana, quale comunità autoctona, viene garantita la libertà di espressione all'appartenenza nazionale, il libero uso della propria lingua e scrittura, l'autonomia culturale, la tutela della pariteticità negli affari legali in ottemperanza alla Costituzione, alla Legge, al presente Statuto, nonché ai sensi degli atti specifici e generali approvati dagli organi della Città di Umago.

Articolo 28

Agli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana viene garantito l'uso paritetico della lingua e della scrittura, il diritto di rappresentanza nell'organo rappresentativo e in quello esecutivo, altresì negli organi amministrativi della Città di Umago, nonché il diritto alla tutela dell'identità nazionale e culturale, il diritto di avviare liberamente attività informative ed editoriali nella propria lingua e scrittura, il diritto all'educazione e formazione nella propria lingua ed il diritto di esporre le insegne nazionali in osservanza alle disposizioni dettate dalla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali e dalla Legge sull'uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia.

Agli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana viene riconosciuto il diritto di rappresentanza negli organi amministrativi della Città di Umago in osservanza alle disposizioni dettate

dalla Legge specifica atta a regolamentare l'autogoverno locale, nonché in conformità con i diritti acquisiti.

Articolo 29

Nel comprensorio della Città di Umago vengono utilizzate quali lingue ufficiali la lingua croata e la lingua italiana.

Le modalità concernenti l'attuazione del principio di bilinguismo vengono disciplinate dal presente Statuto e da altri atti, onde creare le condizioni atte a garantire lo svolgimento di tutte le attività pubbliche ed amministrative mediante l'uso delle due lingue sia nella comunicazione scritta che orale.

Nel comprensorio della Città di Umago, tutte le norme, le insegne pubbliche e gli avvisi vanno redatti e pubblicati in entrambe le lingue.

Articolo 30

La bandiera della Comunità Nazionale Italiana viene esposta obbligatoriamente, assieme alla bandiera della Repubblica di Croazia e al gonfalone della Città di Umago, sul Palazzo municipale, parimenti nei rimanenti luoghi pubblici previsti per l'esposizione delle bandiere.

Tutte le bandiere hanno dimensioni identiche.

Articolo 31

Gli organi dell'amministrazione statale e dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), nonché le autorità forensi, i soggetti operanti nel settore imprenditoriale, gli enti ed altre organizzazioni esercitano le proprie attività adoperando sigilli, stampiglie e timbri recanti la dicitura in lingua croata ed italiana.

Negli organi dell'amministrazione statale e dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), nonché nelle autorità forensi, società commerciali e negli enti preposti all'amministrazione pubblica, devono essere sistematizzati ed occupati i posti di lavoro per i quali è richiesta la conoscenza obbligatoria della lingua croata ed italiana.

Articolo 32

Nell'ambito della pertinenza riconosciuta dagli Articoli 27 e 28 del presente Statuto, gli organi dell'amministrazione di Stato e dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), nonché le autorità forensi, i soggetti operanti nel settore imprenditoriale, gli enti preposti all'amministrazione pubblica, altresì le altre persone giuridiche provvedono allo stanziamento dei fondi in osservanza alle proprie possibilità.

I fondi erogati dal bilancio della Città di Umago a titolo di finanziamenti per il lavoro esercitato dai rappresentanti della minoranza italiana possono essere utilizzati unicamente in osservanza alle destinazioni d'uso previste dal Piano finanziario, ovvero dal decreto di attuazione del bilancio.

Le modalità di finanziamento del lavoro e dei programmi dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali vengono disciplinate mediante apposito decreto deliberato dal Consiglio Municipale.

Articolo 33

Gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana, le loro organizzazioni ed associazioni, al fine di tutelare e promuovere la cultura nazionale, linguistica, altresì i valori scaturiti dalle tradizioni nazionali, possono avviare rapporti di collaborazione con istituzioni ed organizzazioni nazionali ed estere.

Articolo 34

Nelle istituzioni scolastiche di tutti gli ordini, l'insegnamento della lingua croata e della lingua italiana è obbligatorio.

Il volume del programma di studio risulta identico sia per la lingua croata che per la lingua italiana.

Nel comprensorio della Città di Umago viene incentivato lo studio della lingua italiana anche nelle rimanenti istituzioni preposte all'educazione e formazione.

Nel comprensorio della Città di Umago vengono costituite istituzioni prescolari con lingua d'insegnamento italiana.

Articolo 35

Il matrimonio civile viene celebrato nella lingua o nelle lingue ufficiali nel territorio civico, previo accordo delle persone che intendono unirsi in matrimonio.

Articolo 36

Su questioni pertinenti all'autogoverno della Città di Umago e concernenti decisioni sui diritti od interessi fondati sulla Costituzione, nonché sulla Legge e sul presente Statuto, al fine di tutelare e salvaguardare i diritti della Comunità Nazionale Italiana, la Commissione per le questioni e la tutela della Comunità Nazionale Italiana e il Consiglio della minoranza italiana per la Città di Umago sono legittimate ad avviare la procedura di sospensione contro l'esecuzione di un determinato atto.

VIII. COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI AUTOGOVERNO

Articolo 37

La Città di Umago è dotata di potere decisionale autonomo in materia delle questioni relative alle competenze dell'autogoverno locale, in osservanza alla Costituzione della Repubblica di Croazia ed alla legge, sottostando all'autorità costituzionale ed alla legalità del lavoro e degli atti della Città di Umago da parte degli organi statali di competenza.

Articolo 38

Nell'ambito delle proprie competenze dell'autogoverno, la Città di Umago esercita le attività di carattere locale volte a realizzare direttamente i diritti dei cittadini e le quali non sono attribuite agli organi di Stato in base alla Costituzione o alle disposizioni legislative, con particolare attenzione alle questioni che concernono:

- l'assetto degli abitati e le questioni abitative;
- la pianificazione territoriale e urbanistica,
- l'economia comunale,
- la tutela dei minori,
- la previdenza sociale,
- l'assistenza sanitaria di tipo primario,
- la formazione e l'educazione primaria,
- la cultura, cultura fisica e sport,
- la tutela dei consumatori,
- la tutela e lo sviluppo dell'ambiente naturale,
- la tutela antincendio e la protezione civile,
- il traffico sull'intero territorio,
- nonché altri lavori da eseguire in osservanza a leggi specifiche.

La Città di Umago gestisce, inoltre, tutte le rimanenti attività aventi attinenza diretta con il progresso economico, culturale e sociale della comunità locale che risultano di sua competenza in conformità alle normative in vigore.

Le attività che rientrano nelle competenze dell'autogoverno locale vengono definite dettagliatamente dal Consiglio Municipale e dal Sindaco, in osservanza alla Legge ed al presente Statuto.

Articolo 39

La Città di Umago può provvedere all'organizzazione di determinate attività di cui all'Articolo 38 del presente Statuto assieme ad una o più unità di autogoverno locale attraverso la costituzione di organi congiunti, assessorati e servizi collettivi, società commerciali congiunte, parimenti attraverso l'organizzazione collettiva avente come scopo l'implementazione di determinate attività in osservanza alla legge specifica.

I rapporti reciproci tra le unità di autogoverno locale impegnate ad organizzare congiuntamente le attività che rientrano nell'ambito autogovernativo vengono disciplinati mediante apposito accordo stabilito in osservanza alla legge, allo Statuto ed agli atti generali della Città di Umago.

Il Consiglio Municipale delibera in merito alla costituzione, all'ordinamento e alle attribuzioni dell'organo amministrativo congiunto.

In base ad apposito atto approvato dal Consiglio Municipale, il Sindaco stipulerà con gli altri sindaci di città e comuni l'accordo sulla costituzione dell'organo amministrativo congiunto con il quale verranno disciplinati finanziamenti, modalità di gestione, responsabilità, questioni statutarie relative a dipendenti e impiegati, nonché altre questioni di rilevanza per il suddetto organo.

Articolo 40

Il Consiglio Municipale della Città di Umago può trasferire mediante apposito decreto certe attività che rientrano nelle competenze dell'autogoverno municipale alla Regione Istriana, ovvero all'autogoverno locale, in osservanza al proprio Statuto ed allo Statuto della Regione Istriana.

Il Consiglio Municipale può richiedere dall'Assemblea della Regione Istriana l'assegnazione di determinate attività da svolgere sul proprio territorio e che rientrano nelle competenze della regione, a condizione che vi siano stanziati i fondi sufficienti per il loro espletamento. Detta procedura di deferimento necessita del benestare dell'organo centrale dell'amministrazione di Stato addetto alle attività dell'autogoverno locale e territoriale (regionale).

IX. PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI NELLE DECISIONI

Articolo 41

I cittadini possono concorrere direttamente alle decisioni concernenti iniziative locali previo referendum o riunione dell'assemblea locale dei cittadini, in ottemperanza alla Legge ed al presente Statuto.

Referendum

Articolo 42

Il referendum può essere indetto per decidere in merito a proposte di modifiche statutarie, proposte di atti generali o alte questioni che rientrano nelle competenze del Consiglio Municipale, come anche per altre questioni previste dalla legge o dal presente Statuto.

In base alle disposizioni dettate dalla legge e dallo Statuto, il referendum può essere indetto da almeno un terzo dei membri del Consiglio Municipale di Umago, dal Sindaco, dal 20% degli aventi diritto di voto nel comprensorio municipale di Umago, nonché dalla maggioranza dei comitati locali costituiti sul territorio della città di Umago.

Se il referendum viene indetto su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Municipale, oppure su proposta avanzata dal Sindaco o dalla maggioranza dei comitati locali, il Consiglio Municipale ha il dovere di esprimersi in merito e, qualora tale mozione venga accolta, di approvare il provvedimento sull'indizione del referendum entro 30 giorni dal ricevimento della proposta stessa. Il provvedimento sull'indizione del referendum viene approvato a maggioranza dei voti di tutti i membri del Consiglio Municipale.

Se la proposta di indizione del referendum è stata avanzata dal 20% del numero complessivo di tutti i votanti di Umago, il Consiglio Municipale invierà la stessa all'organo centrale dell'amministrazione di Stato addetto alle questioni di autogoverno locale e territoriale (regionale) entro 8 giorni a contare dal ricevimento della proposta stessa. L'organo centrale dell'amministrazione di Stato addetto alle questioni di autogoverno locale e territoriale (regionale) ha il dovere di confermare la validità della mozione avanzata entro 60 giorni dal suo recapito, ovvero di accertare che la proposta sia stata effettivamente avanzata dal numero necessario dei votanti di Umago, nonché di verificare la conformità della domanda sottoposta a referendum alle disposizioni di Legge, ed infine di inviare al Consiglio Municipale il provvedimento su quanto appurato. Qualora l'organo centrale dell'amministrazione di Stato preposto alle questioni di autogoverno locale e territoriale (regionale)

confermi la validità della proposta, il Consiglio Municipale dovrà indire il referendum entro 30 giorni a contare dal ricevimento del provvedimento sopraccitato. Contro il provvedimento emanato dall'organo centrale dell'amministrazione di Stato con il quale si conferma l'invalidità della proposta avanzata non è possibile presentare ricorso, in quanto l'atto può essere impugnato mediante contenzioso amministrativo da avviare presso l'Alta corte amministrativa della Repubblica di Croazia.

Il Consiglio Municipale può indire il referendum consultivo per le questioni che rientrano nelle sue competenze.

Articolo 43

Cancellato.

L'Art. 43 viene cancellato in base alle disposizioni dettate dall'Art. 6 del Decreto statutario sulle modifiche e integrazioni allo Statuto della Città di Umago (Gazzetta Ufficiale della Città di Umago, n. 3/13).

Articolo 44

Il Sindaco e i Vicesindaci eletti insieme a lui possono essere destituiti dai propri incarichi tramite referendum.

L'indizione del referendum di destituzione può essere proposta dal 20% del numero totale degli aventi diritto di voto nella città di Umago.

Il Consiglio Municipale indirà il referendum per la destituzione del Sindaco e dei Vicesindaci eletti insieme a lui in osservanza all'Art. 24 comma 5 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale), le cui disposizioni stabiliscono se la proposta di referendum è stata effettivamente presentata dal numero necessario dei votanti di Umago.

Il referendum di destituzione non può essere indetto soltanto per la carica di Vicesindaco.

Il referendum di destituzione del Sindaco e dei Vicesindaci non può essere indetto entro 12 mesi dalle ultime elezioni o dall'ultimo referendum di destituzione, come neanche nell'anno in cui sono previste le elezioni ordinarie per la nomina del Sindaco.

Articolo 45

La decisione sulla destituzione del Sindaco e dei Vicesindaci eletti insieme a lui viene adottata se la maggioranza dei votanti al referendum ha espresso voto favorevole, a condizione che detta maggioranza sia di almeno un 1/3 del numero complessivo degli elettori iscritti nell'elenco dei votanti della città di Umago.

La procedura prevista per il referendum di destituzione è soggetta alle disposizioni della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) e alla legge con la quale viene disciplinata la materia referendaria.

Articolo 46

Il Decreto di indizione del referendum deve riportare i seguenti dati:

- denominazione dell'organo che indice il referendum,
- ambito per il quale viene indetto il referendum,
- denominazione dell'atto oggetto del referendum, ovvero indicazione della questione soggetta a decisione dei votanti,
- motivazione dell'atto o questioni per le quali viene indetto il referendum,
- domanda o domande poste nel referendum, ovvero una o più proposte soggette a decisione dei votanti,
- data di svolgimento del referendum.

Articolo 47

Partecipano alla votazione i cittadini residenti nel comprensorio della Città di Umago, ovvero nel comprensorio per il quale viene indetto il referendum, che risultano essere iscritti nelle liste elettorali.

Articolo 48

L'esito della consultazione referendaria in merito alle questioni di cui all'Articolo 42 del presente Statuto è vincolante per il Consiglio Municipale, ad eccezione del provvedimento approvato al referendum consultivo, che non è vincolante.

Articolo 49

La procedura di attuazione del referendum è soggetta alle disposizioni previste dalla Legge con la quale viene disciplinata la materia referendaria.

Le decisioni adottate in relazione e in seguito al referendum sono soggette alle disposizioni dettate dall'Art. 79 all'Art. 82 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale).

Consultazione

Articolo 50

Il Consiglio Municipale ha la facoltà di richiedere alle assemblee locali dei cittadini il parere in merito agli atti generali o ad altre questioni di competenza autogovernativa della città di Umago, come anche in merito ad altre questioni previste dalla legge o dallo Statuto. Il parere ottenuto dalle assemblee locali dei cittadini non è vincolante nei confronti del Consiglio Municipale.

La procedura per lo svolgimento della consultazione di cui al capoverso 1 del presente Articolo può essere promossa da almeno un terzo dei consiglieri del Consiglio Municipale nonché dal Sindaco.

Il Consiglio Municipale è tenuto ad esaminare la proposta di cui al capoverso 2 del presente Articolo entro 60 giorni a contare dalla data di ricevimento della proposta. In caso di ricasazione della proposta, il Consiglio ha il dovere di informare il proponente in merito alle motivazioni di detto diniego.

Previo decreto di cui al capoverso 1 del presente Articolo vengono articolati i quesiti che saranno successivamente assoggettati al vaglio delle assemblee dei cittadini, nonché i termini di presentazione delle valutazioni a riguardo.

Le assemblee dei cittadini vengono convocate dal Presidente del Consiglio Municipale entro 15 giorni a contare dalla data di approvazione del decreto da parte del Consiglio Municipale.

Onde consentire la legalità giuridica delle posizioni espresse in seno alle assemblee dei cittadini, è necessaria la presenza di almeno il 5% dei votanti iscritti nelle liste elettorali del comitato locale ove si svolge l'assemblea in questione.

Le posizioni espresse dai cittadini sono pubbliche, e le decisioni vengono prese con la maggioranza dei voti a favore dei cittadini presenti all'assemblea.

I cittadini hanno diritto di presentare al Consiglio Municipale la proposta di approvazione di un dato atto, parimenti l'espletamento di determinate questioni che rientrano nelle competenze del Consiglio Municipale.

Il Consiglio Municipale discute in merito alla proposta di cui al capoverso precedente, qualora la proposta in oggetto sia appoggiata e sottoscritta da almeno il 10% dei votanti iscritti nelle liste elettorali.

Il Consiglio Municipale è tenuto a fornire la relativa risposta entro e non oltre 3 mesi dalla data di ricevimento della proposta in oggetto.

Articolo 51

Oltre alla modalità di consultazione dei cittadini riportata sopra, il Consiglio Municipale ed il Sindaco possono richiedere il parere dei cittadini anche in forma scritta per quanto concerne determinate questioni, previa pubblicazione di comunicati pubblici, inviti, manifesti, pubblicazioni su carta stampata, oppure in altri modi idonei.

Iniziative cittadine

Articolo 52

I cittadini hanno diritto di proporre al Consiglio Municipale la deliberazione di un determinato atto o la risoluzione di una determinata materia di competenza del Consiglio Municipale.

Il Consiglio Municipale deve esaminare la proposta di cui al capoverso 1 del presente Articolo, qualora la proposta in oggetto sia appoggiata e sottoscritta da almeno il 10% dei votanti iscritti nelle liste elettorali.

Il Consiglio Municipale è tenuto a fornire la relativa risposta entro e non oltre tre mesi a contare dalla data di ricevimento della proposta.

Istanze e ricorsi

Articolo 53

I cittadini e i soggetti dotati di personalità giuridica possono rivolgere istanze e ricorsi in merito all'operato degli organi di lavoro della Città di Umago, altresì in merito all'operato degli organi amministrativi di quest'ultima ed alla condotta irregolare da parte del personale preposto, qualora vengano interpellati allo scopo di conseguimento dei diritti ed interessi od adempimento dei doveri del cittadino.

I coordinatori degli organi amministrativi della Città di Umago, ovvero gli assessori, sono tenuti a fornire le debite risposte in merito ad istanze e ricorsi pervenuti entro 30 giorni a contare dalla data di presentazione delle rimostranze in oggetto.

Il conseguimento dei diritti di cui al capoverso 1 del presente Articolo viene garantito tramite comunicazione diretta con i rappresentanti autorizzati operanti negli organi municipali, ovvero tramite collocazione di idonei accessori tecnici posti in luoghi visibili nei locali dell'amministrazione civica al fine di consentire la presentazione delle istanze e dei ricorsi. Qualora sussistano i requisiti tecnici adatti, è possibile altresì consentire l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici (e-mail, chat, ed al.).

X. ORGANI DELLA CITTÀ DI UMAGO

Articolo 54

Il Consiglio Municipale e il Sindaco costituiscono gli organi della Città di Umago.

1. IL CONSIGLIO MUNICIPALE

Articolo 55

Il Consiglio Municipale è inteso come organo di rappresentanza dei cittadini ed organo collegiale dell'autogoverno locale avente potestà deliberativa in materia di atti e decreti che rientrano nell'ambito dei diritti e doveri della Città di Umago. Inoltre, il Consiglio svolge altre attività in osservanza alla Costituzione, alla Carta europea delle autonomie locali, nonché in ottemperanza alla Legge ed al presente Statuto.

Qualora la Legge od altre normative non definiscano chiaramente l'organo addetto all'espletamento delle attività che rientrano nell'ambito dell'autogoverno, i compiti e le mansioni inerenti alla regolamentazione dei rapporti di quest'ultimo rientreranno nelle competenze del Consiglio Municipale, mentre i compiti e le mansioni di natura esecutiva rientreranno nelle competenze del Sindaco.

Qualora non sia possibile stabilire l'organo di competenza secondo le modalità prescritte dal capoverso 2 del presente Articolo, i compiti e le mansioni verranno attribuite al Consiglio Municipale.

Articolo 56

Il Consiglio Municipale approva:

1. lo Statuto della Città di Umago,
2. il Regolamento di procedura del Consiglio Municipale,
3. il decreto sulle condizioni, modalità e procedure di gestione del patrimonio immobiliare di proprietà della Città di Umago,
4. i piani finanziari e i relativi decreti di attuazione,
5. i rapporti semestrali e annuali inerenti all'attuazione del bilancio,
6. il decreto sul finanziamento temporaneo,
7. il decreto relativo all'acquisizione e all'espropriazione forzata dei beni mobili ed immobili, altresì in merito alla gestione di altri beni patrimoniali di proprietà della Città di Umago nei casi previsti dall'Art. 68 commi 2 e 3 del presente Statuto,
8. il decreto sulle modifiche dei confini della Città di Umago
9. il decreto sull'ordinamento e sulle competenze degli organi amministrativi e dei servizi,
10. il decreto sui criteri per la valutazione di impiegati e dipendenti e sulle modalità di attuazione della procedura di valutazione,
11. il decreto sulla costituzione e nomina degli organi di lavoro del Consiglio Municipale,
12. il decreto di costituzione del Consiglio dei giovani della Città di Umago,
13. gli atti di costituzione di enti pubblici, istituzioni, società commerciali ed altre persone giuridiche addette allo svolgimento di attività economiche, sociali, comunali, parimenti per lo svolgimento di altre attività rilevanti per la Città di Umago, nonché il decreto sulle loro modifiche statutarie e riordinamenti da eseguire in osservanza alla legge,
14. il decreto sul trasferimento e l'acquisizione dei diritti costitutivi in osservanza alle leggi in vigore,
15. la delibera di rilascio dei nulla osta preliminari agli statuti di vari enti, qualora la legge o altri provvedimenti non dispongano diversamente,
16. il decreto sulla sottoscrizione degli accordi di collaborazione con altre unità di autogoverno locale, da eseguire in osservanza a leggi ed atti generali,
17. il decreto di indizione del referendum locale,
18. le risoluzioni di nomina e revoca del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Municipale,
19. il decreto mediante il quale costituisce gli organi di lavoro, con potere di nomina e di revoca dei loro singoli membri,
20. il decreto di assegnazione del patrocinio,
21. il decreto sui criteri, modalità e procedure di conferimento delle onorificenze municipali, incluso il conferimento delle medesime,
22. il decreto mediante il quale elegge, nomina e revoca altri soggetti previsti dalla legge, da altri regolamenti o dallo Statuto,
23. il decreto sull'acquisizione e l'alienazione (acquisto e vendita) di azioni e di quote societarie che la Città di Umago possiede nelle società commerciali fondate da quest'ultima,
24. il decreto sulle attività congiunte da espletare con altre unità di autogoverno locale che rientrano nell'ambito autogovernativo,
25. i decreti ed altri atti attribuiti alla competenza del Consiglio Municipale da leggi ed altri atti scaturiti dalle leggi.

Il Consiglio Municipale vigila sulla gestione materiale e finanziaria della Città di Umago.

Articolo 57

Il patrocinio della Città di Umago può essere definito o approvato per avvenimenti sociali, scientifici, culturali, sportivi, nonché per altre manifestazioni, spettacoli e convegni di rilevante importanza per la Città di Umago.

Il patrocinio può essere definito come permanente, oppure approvato su richiesta per un particolare avvenimento di cui al capoverso precedente, previa delibera del Consiglio Municipale.

Nel periodo in cui il Consiglio Municipale non è attivo, il Presidente del Consiglio Municipale può, a nome del Consiglio stesso, deliberare in materia di assegnazione del patrocinio ad eventi

sociali, scientifici, culturali, sportivi o nei confronti di altre manifestazioni rilevanti per la Città di Umago. Il Presidente è tenuto ad informare il Consiglio Municipale in merito all'assegnazione del patrocinio in seno alla prima seduta successiva del Consiglio.

Nel periodo in cui il Consiglio Municipale è sciolto, il Sindaco può assumere il patrocinio di eventi sociali, scientifici, culturali, sportivi o altri eventi di rilevanza per la Città di Umago. Il Sindaco è tenuto ad informare il Consiglio Municipale in merito all'assunzione del patrocinio in seno alla prima prossima seduta del Consiglio Municipale.

Articolo 57a

La Città di Umago assume il patrocinio permanente del torneo internazionale di tennis ATP, del convegno letterario-scientifico "Forum Tomizza" e del festival internazionale del teatro da camera "Zlatni Lav-Leone d'Oro."

Articolo 58

Il Consiglio Municipale è presieduto da un Presidente e da due Vicepresidenti eletti in base alla maggioranza dei voti a favore espressi dai membri del Consiglio stesso.

I Vicepresidenti dell'organo di rappresentanza vengono eletti uno dalle fila della maggioranza, l'altro dalle fila della minoranza, su loro rispettiva proposta.

Il Presidente del Consiglio Municipale decide quale dei due Vicepresidenti lo sostituirà in caso di impedimento o assenza.

Il Presidente o uno dei due Vicepresidenti deve essere membro della minoranza nazionale italiana.

Articolo 59

Il Presidente del Consiglio Municipale:

- rappresenta il Consiglio Municipale,
- convoca, organizza e presiede le sedute del Consiglio Municipale,
- propone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Municipale,
- avanza le proposte presentate dai proponenti delegati e le sottopone alla procedura prevista,
- cura la procedura di approvazione di decreti e atti generali,
- mantiene l'ordine in seno alle sedute del Consiglio Municipale,
- coordina le attività degli organi di lavoro,
- sottoscrive i decreti e gli atti approvati dal Consiglio Municipale,
- gestisce la collaborazione tra il Consiglio Municipale e il Sindaco,
- tutela i diritti dei consiglieri,
- svolge altre attività prescritte dalla legge e dal Regolamento di procedura del Consiglio Municipale.

Articolo 59a

Il Presidente è tenuto a convocare la seduta del Consiglio Municipale su richiesta espressa e motivata di almeno un terzo dei membri del Consiglio Municipale entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

In caso di mancata convocazione della seduta da parte del Presidente entro il termine di cui al comma 1 del presente Articolo, su motivata istanza di almeno un terzo dei membri del Consiglio Municipale, la seduta verrà convocata dal Sindaco entro un termine di 8 giorni.

Scaduti i termini di cui al comma 2 del presente Articolo, la seduta potrà essere convocata, su motivata istanza di almeno un terzo dei membri del Consiglio Municipale, dal dirigente dell'organo centrale dell'amministrazione di Stato addetto all'autogoverno locale e territoriale (regionale).

La seduta del Consiglio Municipale, convocata come previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente Articolo, dovrà tenersi entro 15 giorni dalla data di convocazione.

Le sedute convocate contrariamente da quanto previsto nel presente Articolo non saranno considerate valide, mentre i provvedimenti approvati in seno alle stesse non avranno alcun effetto legale.

Articolo 60

Il Consiglio Municipale è costituito da 17 consiglieri eletti in osservanza alla legge.

Onde garantire la giusta rappresentanza della minoranza nazionale italiana in osservanza a quanto stabilito dalla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, il Consiglio Municipale può contare anche più di 17 consiglieri.

Ai membri della minoranza nazionale italiana viene garantito il diritto di rappresentanza nel Consiglio Municipale proporzionalmente al numero complessivo di abitanti residenti nel comprensorio della Città di Umago.

In osservanza all'ultimo censimento, il gruppo nazionale italiano ha diritto ad avere due consiglieri di nazionalità italiana in seno al Consiglio Municipale.

Precedentemente alle elezioni ordinarie, il Consiglio Municipale provvederà a conformare tempestivamente lo Statuto con le disposizioni dettate dalla Legge sull'elezione dei membri degli organismi rappresentativi nelle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) secondo le modalità previste dalla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, onde garantire la giusta rappresentanza in seno al Consiglio Municipale.

Articolo 61

Il mandato dei membri del Consiglio Municipale dura quattro anni.

La funzione di consigliere municipale è onoraria, pertanto il suo esercizio non comporta alcun emolumento.

I consiglieri municipali hanno diritto all'indennità in osservanza al decreto specifico del Consiglio Municipale.

I consiglieri municipali non sono soggetti al vincolo di mandato o di revoca.

Articolo 62

Il mandato dei consiglieri termina anticipatamente qualora:

- il consigliere presenti la lettera di dimissioni, e questa venga protocollata entro e non oltre tre giorni prima della sessione del Consiglio Municipale precedentemente convocata, nonché certificata dal notaio al massimo otto giorni prima della sua presentazione. In tal caso, il mandato cessa di pien diritto il giorno di presentazione della lettera di dimissioni in osservanza ai regolamenti di presentazione prescritti dalla Legge sulla procedura amministrativa generale;
- gli venga revocata o limitata l'idoneità lavorativa in base a decisione giudiziaria deliberata in via definitiva. In tal caso, il mandato cessa di pien diritto con la data del passaggio in giudicato della decisione;
- venga condannato a reclusione superiore a sei mesi in base a sentenza giudiziaria deliberata in via definitiva. Il mandato in questo caso cessa di pien diritto con la data del passaggio in giudicato della sentenza;
- non sia più residente nel comprensorio della Città di Umago. In tal caso, il mandato cessa di pien diritto il giorno in cui viene cancellato l'indirizzo di residenza;
- la cittadinanza croata del consigliere venga revocata in osservanza alle disposizioni prescritte dalla legge volta a regolamentare il possesso della cittadinanza. In tal caso, il mandato cessa di pien diritto il giorno in cui la cittadinanza viene meno;
- avvenga il decesso del consigliere.

Articolo 63

Qualora durante la durata del proprio mandato il consigliere municipale accetti di espletare incarichi che secondo le disposizioni previste dalla legge risultano essere incompatibili con la funzione di esponente dell'organismo di rappresentanza, il mandato di consigliere verrà messo in aspettativa. Di

conseguenza, il consigliere interessato verrà sostituito dal suo supplente in osservanza alle disposizioni legislative.

A termine dell'incompatibilità d'ufficio, il consigliere titolare può continuare a svolgere la propria funzione previa consegna della richiesta scritta al Presidente del Consiglio Municipale entro otto giorni a contare dalla cessazione dello stato di incompatibilità d'ufficio. Lo stato di aspettativa cessa di avere effetto l'ottavo giorno successivo alla presentazione della richiesta scritta.

Il consigliere municipale può chiedere il proseguimento del proprio incarico soltanto una volta durante la durata del mandato.

Articolo 64

I consiglieri hanno il diritto e il dovere di:

- partecipare alle sedute del Consiglio Municipale;
- discutere e votare in merito alle questioni all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
- proporre al Consiglio l'approvazione di atti, nonché presentare proposte di atti ed emendamenti alle proposte di atti;
- presentare interpellanze che rientrano nelle competenze del Consiglio Municipale;
- interpellare il Sindaco, i Vicesindaci e gli assessori;
- partecipare alle sedute degli organi operativi del Consiglio Municipale, discutere in seno alle medesime, nonché votare negli organi di cui fa parte;
- accettare di fare parte negli organi di lavoro in cui viene eletto da parte del Consiglio Municipale;
- cercare e i dati necessari per l'espletamento della funzione di consigliere, ottenerli dagli organi di competenza della Città di Umago e di usufruire dei servizi professionali e tecnici offerti da quest'ultima;
- i consiglieri hanno altresì diritto di visione del registro degli elettori durante l'intero periodo in cui svolgono il proprio incarico.

I consiglieri non possono essere perseguiti penalmente, ne possono essere chiamati per rispondere in qualsiasi altro modo per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, altresì per le dichiarazioni, le opinioni e i pareri espressi nel corso delle sedute del Consiglio Municipale.

I consiglieri sono tenuti a tutelare i dati confidenziali definiti come tali dalle vigenti normative e con i quali viene a conoscenza durante l'espletamento della funzione di consigliere.

Articolo 65

Con il Regolamento di procedura del Consiglio Municipale vengono disciplinate dettagliatamente le modalità di costituzione, convocazione, azioni e corsi delle sedute, altresì la realizzazione dei diritti e dei doveri del Presidente del Consiglio Municipale, le competenze, la struttura e le modalità operative degli organi di lavoro, le modalità e le procedure di approvazione degli atti nel Consiglio Municipale, le procedure di nomina, elezione ed esonero, la partecipazione dei cittadini alle sedute, nonché altre questioni rilevanti per le attività del Consiglio Municipale.

Il Consiglio Municipale disciplina mediante apposito decreto i principi e i criteri di buona condotta nelle attività espletate dal Presidente, dai Vicepresidenti e dai membri del Consiglio Municipale, altresì dai presidenti e dai membri degli organi operativi del Consiglio Municipale, nonché dal Sindaco e dai suoi Vicesindaci.

Organi operativi del Consiglio Municipale

Articolo 66

Il Consiglio Municipale costituisce commissioni permanenti o provvisorie onde esaminare e valutare determinate questioni, altresì al fine di provvedere alla preparazione di decreti ed altri atti che rientrano nelle sue competenze, nonché per esprimere pareri e proposte in merito a rimanenti questioni inserite all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio.

Le commissioni permanenti e gli organi di lavoro del Consiglio Municipale sono:

- Commissione di verifica mandataria,
- Commissione elezioni e nomine,
- Commissione per lo Statuto, il Regolamento e le questioni giuridiche,
- Commissione onorificenze, rimostranze e ricorsi,
- Commissione per le questioni e la tutela dei diritti degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana.

L'ordinamento, il numero di membri e le competenze dei singoli organi operativi del Consiglio Municipale vengono stabiliti mediante apposito decreto di costituzione, mentre le modalità di lavoro dei medesimi vengono disciplinati dal Regolamento di procedura del Consiglio Municipale.

2. IL SINDACO

Articolo 67

Il Sindaco rappresenta la Città di Umago e ne costituisce l'organo esecutivo.

Il Sindaco ha tre Vicesindaci.

Il Sindaco e i Vicesindaci vengono eletti alle elezioni dirette in osservanza alla legge specifica.

Un Vicesindaco viene eletto dalle fila della Comunità Nazionale Italiana secondo le modalità sancite dalla legge sulle elezioni dell'organo esecutivo. Il Vicesindaco così eletto diventa esponente della Comunità Nazionale Italiana all'interno dell'organo esecutivo.

Ad eccezione di quanto riportato al comma 1 del presente Articolo e nei casi previsti dalla Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale), anche il Vicesindaco che espleta l'incarico di Sindaco può assumere la funzione di organo esecutivo.

Il sostituto che espleta la funzione di Sindaco è il Vicesindaco eletto alle elezioni dirette insieme a questi, ed egli svolgerà l'incarico di Sindaco qualora il mandato di quest'ultimo cessi dopo due anni di mandato.

Il Vicesindaco di cui al comma precedente del presente Articolo che svolge l'incarico di Sindaco detiene tutti i diritti e doveri del Sindaco.

Il mandato del Sindaco e dei Vicesindaci dura quattro anni.

Articolo 68

Il Sindaco esercita le attività esecutive stabilite dallo Statuto della Città di Umago, in ottemperanza alla Legge.

Nell'esercitare le attività di cui al comma 1 del presente Articolo, il Sindaco:

1. prepara le proposte degli atti generali,
2. attua o garantisce l'attuazione degli atti generali approvati dall'organo di rappresentanza,
3. dirige il lavoro degli organi amministrativi della Città di Umago nelle attività che rientrano nelle competenze dell'autogoverno locale o dell'amministrazione di Stato, qualora l'espletamento di queste ultime venga attribuito alla Città di Umago, vigilando altresì sul loro operato,
4. gestisce i beni mobili ed immobili di proprietà della Città di Umago unitamente alle entrate e alle spese della Città di Umago, in osservanza alla legge e allo Statuto,
5. decide in merito all'acquisizione o all'espropriazione forzata dei beni mobili e immobili della Città di Umago unitamente alla gestione dei rimanenti beni patrimoniali, in conformità con la legge, lo Statuto e con altre disposizioni specifiche,

6. nomina e revoca gli esponenti della Città di Umago negli organi facenti parte di enti pubblici, società commerciali e altre persone giuridiche di cui all'Art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale), salvo diverse disposizioni previste da leggi specifiche,
7. accerta la proposta e l'attuazione del Piano finanziario della Città di Umago,
8. gestisce le entrate e le spese della Città di Umago, nonché i mezzi finanziari sul conto del Piano finanziario della Città di Umago,
9. decide in merito al rilascio dei nulla osta per l'accensione dei mutui per persone giuridiche di proprietà diretta o indiretta della Città di Umago e per gli enti fondati dalla Città di Umago,
10. approva il Regolamento sull'ordine interno, il Regolamento di procedura degli organi amministrativi e del Comparto autonomo della Città di Umago, nonché altri atti indirizzati alla realizzazione dei diritti e dei doveri dei dipendenti e dei funzionari, in osservanza a disposizioni specifiche,
11. nomina ed esonera gli assessori dei comparti amministrativi e il dirigente del Comparto autonomo della Città di Umago,
12. nomina ed esonera il revisore interno,
13. definisce il piano di assunzione negli organi amministrativi e nel Comparto autonomo della Città di Umago,
14. rilascia il nulla osta preliminare agli atti generali di enti, società commerciali e altre persone giuridiche di proprietà diretta o indiretta della Città di Umago o fondate dalla Città di Umago, ad eccezione degli atti generali di cui all'Art. 56 comma 1 pti. 13 e 15 del presente Statuto, salvo diverse disposizioni previste da leggi specifiche, dallo Statuto dell'Ente o dall'atto di costituzione della società commerciale,
15. rilascia il nulla osta preliminare per la modifica delle tariffe dei servizi comunali e dei servizi erogati da persone giuridiche di proprietà diretta o indiretta della Città di Umago o fondate dalla Città di Umago, salvo diverse disposizioni previste da leggi specifiche,
16. può, previa congrua garanzia, prorogare il pagamento dei debiti, oppure consentirne il pagamento rateale, qualora tale atto agevoli le possibilità di pagamento del creditore, il quale non potrebbe altrimenti estinguere il debito totale,
17. propone la redazione del piano territoriale unitamente alle rispettive modifiche e integrazioni, in base a motivate e suffragate proposte presentate da persone fisiche e giuridiche, altresì esamina e definisce la proposta definitiva del piano territoriale,
18. decide in merito alla raccolta delle offerte e alla pubblicazione dei bandi per l'esercizio delle attività comunali in base ad apposito contratto, stipula contratti di concessione dei lavori; pubblica avvisi inerenti al rilascio di concessioni e stipula contratti di concessione per l'esercizio delle attività comunali,
19. entro la fine del mese di marzo dell'anno corrente, trasmette al Consiglio Municipale il Rapporto sull'attuazione del Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale e del Programma di costruzione di impianti e installazioni dell'infrastruttura comunale valevoli per l'anno precedente,
20. definisce criteri, parametri e procedure per la definizione della graduatoria per l'acquisto degli alloggi abitativi previsti dal programma di edilizia agevolata,
21. attua procedure concorsuali e decide in merito alle migliori offerte per la cessione in affitto dei locali d'affari di proprietà della Città di Umago, in osservanza ad apposito atto approvato dal Consiglio Municipale in merito ai locali d'affari,
22. organizza la tutela antincendio nel comprensorio della Città di Umago e tiene conto sua della giusta attuazione, come anche dell'attuazione delle misure volte a migliorare la tutela antincendio,
23. esprime pareri in merito alle proposte avanzate da altri proponenti autorizzati,
24. vigila sulla legalità dell'operato svolto dagli organi dei comitati locali,
25. espleta altre attività sancite dalla legge e dallo Statuto.

Nei casi di cui al comma 1 pti. 5, 9 e 16 del presente Articolo, il Sindaco ha la facoltà di decidere in merito a valori unitari non superiori allo 0,5% delle entrate senza elargizioni ottenute nell'anno precedente alla deliberazione delle procedure di acquisizione o espropriazione forzata dei

beni mobili e immobili, nonché delle procedure di gestione di altri beni patrimoniali. Se tale importo supera 1.000.000,00 kune, il Sindaco potrà portare decisioni fino all'importo di 1.000.000,00 kune, ovvero se questo importo è inferiore a 70.000,00 kune, egli potrà deliberare fino ad un massimo di 70.000,00 kune. Le procedure di acquisizione ed espropriazione forzata dei beni mobili ed immobili, altresì la gestione dei rimanenti beni patrimoniali, devono essere previste nel Piano finanziario della Città di Umago e attuate in osservanza alla legge.

Per importi che superano i valori indicati al comma 2 del presente Articolo, le acquisizioni ed espropriazioni forzate di beni mobili ed immobili, nonché la gestione dei rimanenti beni patrimoniali verranno deliberate dal Consiglio Municipale.

Il Sindaco è tenuto a trasmettere al Consiglio Municipale il provvedimento sulla nomina e sulla revoca dei soggetti di cui al comma 1 punto 6 del presente Articolo, il che deve avvenire entro 8 giorni dalla sua approvazione, con conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Città di Umago.

Il Sindaco ha il dovere di informare il Consiglio Municipale in merito al rilascio dei nulla osta di accensione dei mutui di cui al comma 1 punto 9 del presente Articolo a cadenza trimestrale, entro il giorno 10 del mese, con riferimento al precedente periodo di rapporto.

Articolo 69

Il Sindaco è responsabile dell'aspetto costituzionale e legale delle attività svolte che rientrano nelle sue competenze, nonché della costituzionalità e legalità degli atti approvati dagli organi amministrativi della Città di Umago.

Articolo 70

Il Sindaco presenta al Consiglio Municipale il rapporto semestrale sul suo operato due volte l'anno. La presentazione del primo rapporto deve avvenire entro il 15 settembre dell'anno corrente, mentre il secondo rapporto va presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il secondo rapporto deve tassativamente contenere la relazione sull'operato svolto dall'amministrazione civica nell'anno precedente (pratiche pervenute, portate a termine e in corso, nonché classificate secondo le rispettive tipologie, personale assunto, risorse finanziarie ed affini), che il Sindaco deve produrre in quanto capo dell'amministrazione civica.

Oltre al rapporto di cui al capoverso 1 del presente Articolo, il Consiglio Municipale ha il diritto di richiedere dal Sindaco la presentazione del rapporto concernente determinate questioni specifiche che rientrano nelle competenze di quest'ultimo.

Il Sindaco ha il dovere di presentare il rapporto richiesto di cui al capoverso 2 del presente Articolo entro 30 giorni a contare dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Qualora una sola richiesta contenga un numero esteso di domande, il termine di presentazione del rapporto sarà di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Municipale non può richiedere dal Sindaco la presentazione di rapporti concernenti questioni di importanza maggiore prima che siano decorsi 6 mesi dalla presentazione del rapporto inerente alle questioni nuovamente richieste.

Articolo 71

Nell'espletamento delle attività di competenza autogovernativa della Città di Umago, il Sindaco ha il diritto di sospendere l'attuazione degli atti generali approvati dal Consiglio Municipale di Umago. Qualora valuti che il provvedimento violi la legge o altri regolamenti, il Sindaco provvederà a decretare la sospensione dell'atto generale entro 8 giorni dalla sua approvazione. Il Sindaco ha il diritto di richiedere dal Consiglio Municipale di rimuovere dall'atto generale tutte le irregolarità ravvisate entro 8 giorni dall'approvazione del provvedimento di sospensione.

Qualora il Consiglio Municipale non procedesse con la rimozione delle irregolarità ravvisate, il Sindaco dovrà immediatamente informare a riguardo il Soprintendente dell'Ufficio regionale dell'amministrazione di Stato, al quale dovrà trasmettere il provvedimento di sospensione dell'atto generale.

Il Soprintendente dell'Ufficio dell'amministrazione di Stato dovrà accertare la sussistenza di quanto sostenuto nel provvedimento del Sindaco in merito alla sospensione dell'atto generale entro 8 giorni dal ricevimento del medesimo.

Il Sindaco ha il diritto di sospendere l'attuazione degli atti approvati dai comitati locali, qualora valuti che i provvedimenti risultino essere contrari alle disposizioni dettate dalla legge, dallo Statuto e dagli atti generali emanati dal Sindaco o dal Consiglio Municipale.

Articolo 72

In osservanza al decreto specifico approvato dal Sindaco, i Vicesindaci assumono le funzioni vicarie in caso di assenza prolungata di quest'ultimo, parimenti in caso di altri motivi che impediscono al Sindaco di espletare regolarmente la propria funzione.

Il Sindaco ha la facoltà di affidare ai Vicesindaci determinate attività che rientrano nelle sue competenze. In tal caso, il Sindaco rimane comunque responsabile della loro regolare attuazione.

Nei casi di cui al capoverso 1 del presente Articolo, i Vicesindaci sono tenuti a rispettare le indicazioni impartite dal Sindaco.

Articolo 73

Il Sindaco e i Vicesindaci decideranno se svolgere professionalmente la carica alla quale sono stati eletti.

I soggetti di cui al comma 1 del presente Articolo sono tenuti, entro 8 giorni dal loro insediamento, a presentare per iscritto all'organo di competenza dell'amministrazione civica della Città di Umago il comunicato in cui dichiarano il modo in cui svolgeranno il proprio incarico.

I soggetti di cui al comma 1 del presente Articolo che non eseguono quanto specificato al comma 2 del presente Articolo saranno considerati come se svolgessero il proprio incarico a titolo volontario.

L'insediamento dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo corrisponde alla data di inizio mandato stabilita dalla legge specifica.

Il Sindaco e i Vicesindaci hanno la facoltà di modificare la modalità di espletamento della propria funzione durante il loro mandato, il che viene eseguito presentando l'apposito avviso scritto all'organo di competenza della Città di Umago.

La nuova modalità di espletamento della funzione inizia con il primo giorno del mese successivo al recapito del comunicato scritto di cui al comma 5 del presente Articolo.

Articolo 74

Il mandato del Sindaco e dei Vicesindaci termina per effetto di legge nei casi previsti dalla legge specifica.

L'assessore a capo dell'organo amministrativo addetto al pubblico impiego informerà entro 8 giorni il Governo della Repubblica di Croazia in merito alla cessazione del mandato del Sindaco, onde consentire l'indizione delle elezioni per il nuovo Sindaco nei casi previsti dalla Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale).

Articolo 74a

In caso di cessazione del mandato del Sindaco entro due anni dal suo insediamento, si procederà all'indizione delle elezioni anticipate per la nomina del Sindaco e dei Vicesindaci. Nel periodo che intercorre fino alle elezioni anticipate, l'incarico di Sindaco verrà svolto dal Vicesindaco eletto insieme a lui. In caso di cessazione anche del mandato del Vicesindaco, l'incarico di Sindaco verrà svolto, fino alle elezioni anticipate, dal commissario del Governo della Repubblica di Croazia.

Le elezioni anticipate non verranno indette qualora il mandato del Sindaco cessi dopo due anni dal suo insediamento, caso in cui la funzione di Sindaco verrà svolta, fino a fine mandato, dal Vicesindaco eletto insieme a lui.

Nei casi di cui al comma 1 e 2 del presente Articolo, se il Sindaco ha più Vicesindaci, l'incarico di Sindaco verrà svolto dal Vicesindaco il cui nominativo nella lista di candidatura presentata alle elezioni è apparso subito dopo quello del candidato Sindaco.

In caso di cessazione del mandato del Vicesindaco durante il mandato del Sindaco, non si procederà all'indizione delle elezioni anticipate per la nomina del nuovo Vicesindaco.

In caso di cessazione del mandato del Vicesindaco che esercita la funzione di Sindaco, si procederà all'indizione delle elezioni anticipate per la nomina di entrambe le cariche. Nel periodo che

intercorre fino alle elezioni anticipate, la funzione di Sindaco verrà svolta dal commissario del Governo della Repubblica di Croazia.

Qualora il mandato del Sindaco e dei Vicesindaci cessi in seguito alla destituzione, si procederà all'indizione delle elezioni anticipate per la nomina di entrambe le cariche. Nel periodo che intercorre fino alle elezioni anticipate, la funzione di Sindaco verrà svolta dal commissario del Governo della Repubblica di Croazia.

Ad eccezione di quanto riportato al comma 4 del presente Articolo, le elezioni anticipate per la nomina del Vicesindaco eletto dalle fila della Comunità Nazionale Italiana verranno indette in caso di cessazione del mandato di quest'ultimo.

L'assessore dell'organo amministrativo addetto al pubblico impiego ha il dovere di informare immediatamente l'organo centrale dell'amministrazione di Stato addetto alle questioni di autogoverno locale e territoriale (regionale) in merito ad ogni modifica che avviene durante il mandato del Sindaco e dei Vicesindaci.

Articolo 75

Cancellato.

L'Art. 75 viene cancellato in base alle disposizioni dettate dall'Art. 28 del Decreto statutario sulle modifiche e integrazioni allo Statuto della Città di Umago (Gazzetta Ufficiale della Città di Umago, n. 3/13).

Articolo 76

Il Sindaco ha la facoltà di regolamentare mediante apposito decreto le modalità di attuazione del potere esecutivo e decisionale.

Il Sindaco ha la facoltà di costituire organi operativi di tipo permanente o temporaneo onde esaminare e valutare le questioni che rientrano nelle sue competenze, nonché per consentire la preparazione di decreti e altri atti generali.

L'ordinamento, il numero di membri, le competenze e le modalità di lavoro degli organi di lavoro vengono disciplinati mediante apposito decreto approvato dal Sindaco.

XI. ORGANI AMMINISTRATIVI

Articolo 77

Al fine di agevolare l'esercizio delle attribuzioni pertinenti all'autogoverno della Città di Umago in osservanza alla legge ed al presente Statuto, nonché per agevolare l'espletamento delle mansioni deferite alla Città di Umago, si procede alla costituzione degli organi amministrativi municipali.

L'ordinamento e le competenze degli organi amministrativi vengono disciplinati previo atto del Consiglio Municipale.

Gli organi amministrativi sono strutturati in assessorati e servizi (nel prosieguo del testo: organi amministrativi).

Gli organi amministrativi sono diretti dagli assessori nominati dal Sindaco in base ai concorsi pubblici.

Articolo 78

Nell'ambito delle attribuzioni per le quali sono stati costituiti, nonché nell'ambito delle competenze sancite mediante apposito provvedimento, gli organi amministrativi applicano e vigilano sulla regolare attuazione degli atti generali e degli atti specifici approvati dagli organi della Città di Umago e, in caso di mancata attuazione, provvedono all'applicazione delle misure previste.

Articolo 79

Gli organi amministrativi sono autonomi per quanto concerne le loro competenze, e rispondono al Sindaco dell'espletamento legale e tempestivo delle mansioni loro attribuite.

Articolo 80

I mezzi finanziari per il lavoro degli organi amministrativi vengono erogati dal bilancio della Città di Umago e dal bilancio di Stato, altresì da altre fonti previste dalla legge.

XII. AUTOGOVERNO LOCALE

Articolo 81

Nel comprensorio della Città di Umago vengono istituiti i comitati locali quale forma di autogoverno locale che consente la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni inerenti alle questioni locali.

La costituzione dei comitati locali avviene per determinati abitati, parimenti per più abitati reciprocamente collegati, oppure per quartieri degli abitati che assieme costituiscono un'unità circoscritta e autonoma, in osservanza a modalità e procedure prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dal decreto specifico approvato dal Consiglio Municipale atto a disciplinare in modo particolareggiato la procedura di costituzione dei comitati locali e le modalità relative alle elezioni degli organi operanti nei medesimi.

Il comitato locale è dotato di personalità giuridica.

Articolo 82

Il territorio e i confini dei comitati locali vengono definiti mediante apposito decreto approvato dal Consiglio Municipale e riportati nella raffigurazione cartografica che costituisce parte integrante del decreto sopraccitato.

Articolo 83

Il Consiglio del comitato locale:

- definisce il programma operativo;
- definisce i regolamenti del comitato locale;
- approva il regolamento concernente il proprio operato in osservanza allo Statuto;
- approva il piano finanziario ed il bilancio consuntivo;
- approva il piano di interventi comunali di carattere minore e stabilisce le priorità attinenti alla loro realizzazione;
- nomina ed esonera il Presidente del Consiglio;
- convoca le assemblee locali dei cittadini;
- delibera in materia di utilizzo dei fondi accantonati nel bilancio della Città di Umago per determinate destinazioni d'uso in ottemperanza agli atti generali della Città di Umago;
- collabora con gli altri comitati locali nel comprensorio della Città di Umago;
- costituisce organi operativi, nonché nomina ed esonera i membri dei medesimi;
- collabora con le istituzioni presenti nel proprio comprensorio in materia di questioni rilevanti per i cittadini residenti nella zona che rientra nella giurisdizione del comitato locale;
- svolge rimanenti mansioni previste dalla legge e dallo Statuto.

Per interventi comunali di carattere minore vengono intese le procedure di compimento di attività ed organizzazione dei lavori mirati al miglioramento delle condizioni di assetto del territorio del comitato locale che non sono state previste da altri programmi delle spese pubbliche per la zona interessata.

Articolo 84

L'iniziativa e la proposta di costituzione dei comitati locali possono essere presentate dal 10% dei cittadini iscritti alle liste elettorali relative alla zona nella quale viene proposta la costituzione del comitato locale, altresì da organizzazioni, associazioni civiche, oppure dal Sindaco.

Qualora la proposta di cui al capoverso 1 del presente Articolo venga presentata dai cittadini o da organizzazioni od associazioni civiche, la proposta in questione dovrà essere presentata al Sindaco per iscritto.

Articolo 85

Il Sindaco ha il dovere di confermare l'esattezza delle modalità e delle procedure previste per la presentazione della proposta entro 15 giorni dal recapito della medesima, in osservanza a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dal decreto specifico approvato dal Consiglio Municipale.

Qualora il Sindaco stabilisca che la proposta non sia stata presentata secondo le modalità e le procedure previste dalla legge, egli provvederà ad avvisare il proponente con la richiesta di integrare entro 15 giorni la proposta di costituzione del comitato locale.

Il Sindaco deferisce la proposta regolare al Consiglio Municipale, il quale a sua volta è tenuto ad esprimersi in merito alla proposta pervenuta entro e non oltre 60 giorni a contare dalla presentazione della medesima.

Articolo 86

Nella proposta di costituzione del comitato locale vanno riportati rispettivamente i dati attinenti al proponente, al circondario ed ai confini del comitato locale, altresì i dati relativi alla sede e alle norme fondamentali del medesimo, nonché i compiti e le fonti di finanziamento a favore del comitato interessato.

Articolo 87

Gli organi del comitato locale sono rispettivamente il Consiglio del comitato locale ed il Presidente del Consiglio del comitato locale.

Articolo 88

Il Consiglio del comitato locale viene eletto dai cittadini aventi diritto di voto residenti nel comprensorio del rispettivo comitato locale.

La circoscrizione elettorale per la nomina dei membri del Consiglio del comitato locale è costituita dall'intera area del comitato locale.

Alla carica di membro del Consiglio del comitato locale può essere eletto ogni cittadino avente diritto di voto e residente nel comprensorio del comitato locale per il quale viene eletto il rispettivo Consiglio.

I membri del Consiglio del comitato locale vengono eletti alle elezioni dirette tramite voto segreto, con sistema di voto proporzionale. La procedura di elezione dei membri del Consiglio del comitato locale viene disciplinata tramite apposito atto approvato dal Consiglio Municipale, applicando le adeguate disposizioni legislative volte a regolare le modalità di elezione dei membri dell'organo di rappresentanza dell'unità di autogoverno locale.

Il mandato dei membri del Consiglio del comitato locale dura quattro anni.

Articolo 89

La Città di Umago ha l'obbligo di attuare le elezioni per la nomina dei Consigli dei comitati locali.

Articolo 90

Le elezioni per la nomina dei membri dei Consigli dei comitati locali vengono indette dal Consiglio Municipale.

Articolo 91

Le elezioni per i comitati locali devono svolgersi durante il periodo di attività legislativa del Consiglio Municipale, ovvero successivamente alla costituzione legale di quest'ultimo.

Tra il giorno in cui vengono indette le elezioni ed il giorno dello svolgimento delle elezioni stesse non devono decorrere meno di 30 e più di 60 giorni.

Articolo 91a

I ricorsi per le irregolarità avvenute nelle procedure di candidatura e nomina dei membri dei Consigli dei comitati locali vengono evasi mediante apposito atto dalla competente Commissione elettorale nominata dal Consiglio Municipale.

Il soggetto reclamante che non è soddisfatto del provvedimento emanato dalla Commissione elettorale può presentare ricorso al competente Ufficio dell'amministrazione di Stato.

Articolo 92

Il Consiglio del comitato locale è costituito da cinque membri, e la durata del suo mandato è di 4 anni.

Il Consiglio del comitato locale elegge dal proprio seno e tramite voto maggioritario di tutti i suoi membri il proprio Presidente, il cui mandato ha la durata di quattro anni.

Il Presidente del consiglio di cui sopra rappresenta il comitato locale e risponde del suo operato al Consiglio del comitato locale.

Articolo 93

Con il programma operativo vengono definiti i compiti del comitato locale, con particolare attenzione all'assetto del territorio del comitato locale, nonché all'attuazione di interventi minori di carattere comunale atti a migliorare lo standard comunale su tutto il comprensorio del comitato locale, altresì all'avanzamento nel contesto delle esigenze della cittadinanza per quanto concerne la sanità, la previdenza sociale, la cultura, lo sport ed altre esigenze locali presenti nel proprio circondario.

Articolo 94

Il Consiglio del comitato locale stabilisce mediante apposite prescrizioni le modalità di costituzione, convocazione e attività del Consiglio, altresì la realizzazione di diritti, doveri e responsabilità dei membri del Consiglio, nonché le modalità di deliberazione ed altre questioni rilevanti per le attività del comitato locale.

Articolo 95

Gli introiti del comitato locale sono costituiti dai sussidi e dalle dotazioni elargite da persone fisiche e giuridiche, nonché da proventi stabiliti mediante apposito provvedimento approvato dal Consiglio Municipale.

Articolo 96

Il Consiglio del comitato locale ha la facoltà di convocare le assemblee dei cittadini onde consentire la discussione in merito alle necessità ed agli interessi dei cittadini, altresì per consentire la soluzione di determinate questioni di importanza locale.

Le assemblee dei cittadini possono essere convocate anche a livello di singoli quartieri che costituiscono un'unità a sé stante.

Le assemblee dei cittadini sono presiedute dal Presidente del comitato locale o dal membro del Consiglio del comitato locale nominato dal Consiglio stesso.

Articolo 97

Le mansioni professionali ed amministrative attinenti alle esigenze del comitato locale vengono esercitate dagli organi amministrativi della Città di Umago in osservanza alle modalità previste dall'atto generale con il quale vengono disciplinati l'ordinamento e le modalità operative degli organi amministrativi della Città di Umago.

Articolo 98

Le iniziative e le proposte per la modifica del territorio circoscritto al comitato locale possono essere presentate dagli organi di quest'ultimo e dal Sindaco.

Il Consiglio Municipale delibera in merito alle iniziative ed alle proposte di cui al capoverso precedente previo ottenimento del parere espresso dai cittadini residenti nel comitato locale per il quale è stata richiesta la modifica territoriale.

Articolo 99

La vigilanza sulla legalità delle attività esercitate dagli organi del comitato locale viene svolta dal Sindaco.

Nella procedura di attuazione della vigilanza sulla legalità delle attività esercitate dal comitato locale, il Sindaco può sciogliere il Consiglio del comitato locale qualora quest'ultimo violi ripetutamente le norme prescritte dal presente Statuto, altresì le regole del comitato locale, parimenti in caso di mancato adempimento dei compiti che gli sono stati attribuiti.

XIII. SERVIZI PUBBLICI

Articolo 100

Nell'ambito delle proprie competenze di autogoverno, la Città di Umago garantisce lo svolgimento delle attività volte a soddisfare le esigenze quotidiane dei cittadini nell'ambito comunale, sociale, nonché nell'ambito di altre attività che in osservanza alla legge vengono espletate quale servizio pubblico.

La Città di Umago garantisce l'espletamento delle attività di cui sopra attraverso la costituzione di società commerciali, enti pubblici, nonché attraverso la costituzione del Comparto autonomo e di altri soggetti dotati di personalità giuridica.

La Città di Umago può assegnare l'espletamento di determinate attività anche ad altre persone fisiche o giuridiche in base a regolare contratto di concessione.

Articolo 101

Il Sindaco è membro dell'Assemblea societaria nelle società commerciali in cui la Città di Umago detiene quote sociali o azioni.

Gli enti costituiti dalla Città di Umago sono autonomi per quanto concerne l'espletamento delle proprie attività e la gestione d'affari da eseguire in osservanza alla legge, ai regolamenti stabiliti in base alla legge, nonché in base all'atto di costituzione e allo statuto dell'ente stesso.

Mediante l'atto di costituzione, altresì tramite lo statuto dell'ente, è possibile limitare l'acquisizione, l'assegnazione e l'espropriazione di beni immobili ed altri beni di proprietà dell'ente, parimenti le modalità di gestione dei medesimi e la realizzazione dei proventi.

L'ente è gestito dal Consiglio di amministrazione o da altro organo collegiale.

Il dirigente dell'ente assume il ruolo di direttore, ed è responsabile della legalità delle attività svolte.

Il direttore non è autorizzato a stipulare contratti a nome e per conto proprio; né a proprio nome e per conto di terzi, oppure a nome e conto di terzi, senza previo benestare del Sindaco della Città di Umago.

L'atto di costituzione stabilisce che il direttore dell'ente pubblico debba essere nominato dal Sindaco, salvo diverse disposizioni previste da leggi specifiche.

XIV. PATRIMONIO E FINANZIAMENTI DELLA CITTÀ DI UMAGO

Articolo 102

Tutti i beni mobili ed immobili che appartengono alla Città, nonché i diritti spettanti, costituiscono il patrimonio municipale.

Articolo 103

L'amministrazione dell'intero patrimonio viene conferita al Sindaco ed al Consiglio Municipale in conformità alle disposizioni dettate dal presente Statuto, attenendosi altresì ai principi di parsimonia e giusta amministrazione.

In seno alle procedure di amministrazione dei beni della Città di Umago, il Sindaco può approvare atti specifici in materia di gestione del patrimonio municipale ai sensi dell'atto generale approvato dal Consiglio Municipale in merito a criteri, modalità e procedure di gestione del patrimonio immobiliare di proprietà della Città di Umago.

Articolo 104

La Città di Umago dispone autonomamente delle proprie entrate in ottemperanza alle competenze assegnate in materia di autogoverno.

Le entrate della Città di Umago sono:

- imposte municipali, sovrimposte, indennità, contributi e spettanze, in osservanza alla legge ed ai decreti specifici del Consiglio Municipale;
- entrate a titolo dei beni appartenenti alla Città di Umago e rispettivi diritti di proprietà;
- entrate delle società commerciali e da altre persone giuridiche di proprietà della Città di Umago nelle quali quest'ultima detiene quote sociali o azioni;
- indennità a titolo di concessioni rilasciate dal Consiglio Municipale;
- ammende pecuniarie ed il patrimonio confiscato per la commissione dei reati sanciti dalla Città di Umago in ottemperanza alla legge;
- trasferimenti delle quote comuni con la Regione Istriana e la Repubblica di Croazia, inclusa la quota aggiuntiva pertinente all'imposta sul reddito a titolo di funzioni decentrate in base a leggi specifiche;
- sovvenzionamenti e sussidi della Repubblica di Croazia erogati dall'erario di Stato;
- rimanenti entrate ai sensi di legge.

Articolo 105

La valutazione delle entrate e dei proventi annuali, altresì gli importi delle spese e di altri pagamenti effettuati dalla Città di Umago vengono riportati nel Piano finanziario della Città di Umago.

Tutte le entrate e i proventi del bilancio municipale devono essere ripartiti nel medesimo, nonché corredati dalla specificazione riguardante la loro fonte di erogazione.

Tutte le spese del bilancio devono essere definite nel medesimo, nonché conguagliate con le entrate e i proventi.

Qualora nel corso dell'esercizio finanziario vengano ridotte le entrate e i proventi, parimenti in caso di incremento delle spese e delle uscite previste nel bilancio, il Piano finanziario dovrà essere assoggettato a perequazione da eseguire tramite riduzione delle spese, oppure tramite reperimento di nuove entrate in bilancio. La rimodulazione del Piano finanziario avviene tramite le relative modifiche ed integrazioni in osservanza alle modalità di approvazione del bilancio.

Articolo 106

Il Piano finanziario della Città di Umago e il relativo decreto sulla sua attuazione vengono approvati per l'esercizio finanziario e valgono per l'anno per cui sono stati ratificati.

L'esercizio finanziario è il periodo di dodici mesi compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre.

Articolo 107

Il Piano finanziario è il principale documento finanziario della Città di Umago.

Il Piano finanziario viene approvato dal Consiglio Municipale in osservanza alla legge specifica.

Il Sindaco, quale unico proponente autorizzato, propone al Consiglio Municipale l'approvazione del Piano finanziario. Il Sindaco ha la facoltà di ritirare la proposta del Piano finanziario anche successivamente alla votazione sugli emendamenti e precedentemente alla votazione del Piano finanziario nella sua totalità.

Il Piano finanziario va presentato al Ministero delle finanze in ottemperanza alla legge specifica.

Qualora il Piano finanziario per il prossimo esercizio non possa essere ratificato prima dell'inizio dell'anno per il quale viene approvato, entrerà in vigore il finanziamento temporaneo per un periodo massimo di tre mesi.

Il decreto sul finanziamento temporaneo viene approvato dal Consiglio Municipale in osservanza alla legge ed al proprio Regolamento di procedura.

I proponenti previsti dal Regolamento di procedura del Consiglio Municipale possono proporre l'approvazione del decreto sul finanziamento temporaneo.

Il decreto sul finanziamento temporaneo va inviato al Ministero delle finanze entro 15 giorni dalla sua approvazione.

Qualora prima dell'inizio dell'anno successivo non venga approvato neanche il decreto sul finanziamento temporaneo, il finanziamento verrà eseguito sostenendo le spese ordinarie e necessarie in conformità alla legge specifica.

Articolo 108

Il Consiglio Municipale vigila sull'intera gestione materiale e finanziaria della Città di Umago.

La legalità, il rispetto delle destinazioni d'uso previste, nonché l'utilizzo tempestivo dei fondi accantonati nel bilancio municipale vengono vigilati dal Ministero delle finanze, ovvero da altri organi preposti dalla legge.

XV. ATTI MUNICIPALI

Articolo 109

Nell'esercizio delle attribuzioni e delle competenze conferite dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio Municipale approva lo Statuto, il Regolamento di procedura, il Piano finanziario, il Decreto sull'attuazione del Piano finanziario, altri decreti, risoluzioni, delibere, raccomandazioni, dichiarazioni e deliberazioni.

Il Consiglio Municipale approva risoluzioni ed altri atti specifici nei casi in cui risolve singole questioni in ottemperanza alla legge.

Articolo 110

Nell'esercizio delle mansioni che rientrano nelle proprie competenze, il Sindaco approva decreti, delibere, risoluzioni, regolamenti ed altri atti generali nei casi consentiti dalla legge o da altri atti generali deliberati dal Consiglio Municipale.

In osservanza alla legge, il Sindaco approva altresì altri atti specifici nel risolvere questioni attinenti a doveri, diritti e interessi giuridici delle persone fisiche o giuridiche.

Articolo 111

Gli organi operativi del Consiglio Municipale approvano decreti, delibere, risoluzioni e raccomandazioni.

Articolo 112

Il Sindaco garantisce l'attuazione regolare degli atti generali di cui all'Articolo 109 del presente Statuto secondo le modalità e le procedure previste da quest'ultimo. Inoltre, il Sindaco provvede alla vigilanza sulla legalità delle attività esercitate dagli organi amministrativi.

Articolo 113

Nell'attuare gli atti generali emanati dal Consiglio Municipale, gli organi amministrativi della Città emettono singoli atti volti a disciplinare diritti, doveri e interessi giuridici delle persone fisiche e giuridiche (materie amministrative).

Ad eccezione di quanto riportato al comma 1 del presente Articolo e nei casi previsti dalla legge, nell'attuare gli atti generali ratificati dal Consiglio Municipale, i singoli atti volti a disciplinare diritti, doveri e interessi giuridici delle persone fisiche e giuridiche vengono approvati dagli organi di primo grado dell'amministrazione di Stato.

Contro i singoli atti di cui al comma 1 del presente Articolo, approvati dagli organi amministrativi della Città di Umago, viene data possibilità di ricorso all'organo di competenza della Regione Istriana.

L'approvazione degli atti di cui al presente Articolo soggiace alle prescrizioni dettate dalla Legge sulla procedura amministrativa generale.

Contro i singoli atti di cui al presente Articolo è possibile avviare il contenzioso amministrativo in ottemperanza alla Legge sui contenziosi amministrativi.

Le disposizioni del presente Articolo vanno applicate anche ai singoli atti approvati dalle persone giuridiche dotate dei poteri pubblici attribuiti tramite apposito decreto del Consiglio Municipale e in ottemperanza alla legge.

Articolo 115

La vigilanza sulla legalità dell'operato del Consiglio Municipale viene effettuata dall'organo centrale dell'amministrazione di Stato addetto all'autogoverno locale e territoriale (regionale).

Il Presidente del Consiglio Municipale è tenuto a recapitare al Soprintendente dell'Ufficio dell'amministrazione di Stato nella Regione Istriana (nel prosieguo: Soprintendente) lo Statuto, il Regolamento di procedura, il Piano finanziario o qualche altro atto generale (nel prosieguo: atto generale) unitamente all'estratto del verbale relativo alla procedura di approvazione dell'atto generale previsto dallo Statuto e dal Regolamento di procedura entro 15 giorni dall'approvazione di tale atto generale.

Il Presidente del Consiglio Municipale è tenuto a recapitare al Sindaco gli atti di cui al comma precedente del presente Articolo immediatamente e senza alcun rinvio.

Articolo 115a

La vigilanza sulla legalità dello Statuto soggiace alle disposizioni dettate dagli Articoli 80, 80a, 80b e 81 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale).

Articolo 115b

La vigilanza sulla legalità dei singoli atti non amministrativi che nell'ambito delle proprie competenze sono attribuiti al Consiglio Municipale e al Sindaco viene effettuata dagli organi centrali dell'amministrazione di Stato, ciascuno nelle proprie competenze e in osservanza alla legge specifica.

Contro la delibera di annullamento di un determinato atto non amministrativo non è data possibilità di ricorso, in quanto l'atto può essere impugnato mediante contenzioso amministrativo da avviare presso la competente corte amministrativa.

Articolo 116

Ulteriori disposizioni inerenti agli atti della Città di Umago, nonché in merito alle procedure di approvazione dei medesimi, vengono disciplinate nel Regolamento di procedura del Consiglio Municipale.

Articolo 117

Prima della loro entrata in vigore, gli atti generali sono soggetti a pubblicazione in lingua croata e italiana nella Gazzetta Ufficiale della Città di Umago.

Gli atti generali entrano in vigore l'ottavo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo casi particolarmente giustificati in cui l'atto generale prevede la propria entrata in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Gli atti generali non hanno potere retroattivo.

XVI. PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ

Articolo 118

Le attività esercitate dal Consiglio Municipale, dal Sindaco e dagli organi amministrativi sono di carattere pubblico.

I rappresentanti delle associazioni civiche, i cittadini, nonché i rappresentanti dei media possono seguire le attività del Consiglio Municipale in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento di procedura del Consiglio Municipale.

Articolo 119

La pubblicità delle attività esercitate dal Consiglio Municipale è garantita attraverso:

- lo svolgimento pubblico delle sedute del Consiglio;

- la pubblicazione di avvisi ed informative su carta stampata e in altri mezzi di comunicazione pubblica;
- la pubblicazione di atti generali ed altri atti nella Gazzetta Ufficiale della Città di Umago e sul sito web della Città di Umago.

Articolo 120

La pubblicità delle attività esercitate dal Sindaco è garantita attraverso:

- ordinarie conferenze stampa per i media, a cadenza mensile;
- la pubblicazione di avvisi e informative su carta stampata e in altri mezzi di comunicazione pubblica;
- la pubblicazione di atti generali ed altri atti nella Gazzetta Ufficiale della Città di Umago e sul sito web della Città di Umago.

Il Sindaco può approvare un decreto specifico atto a regolamentare la pubblicità delle attività esercitate dall'organo esecutivo.

Articolo 121

La pubblicità del lavoro esercitato dagli organi amministrativi della Città di Umago viene garantita tramite la pubblicazione di avvisi ed informative su carta stampata e in altri mezzi di comunicazione pubblica.

XVII. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO

Articolo 122

Le iniziative aventi come fine le modifiche ed integrazioni allo Statuto possono essere presentate:

- da almeno un terzo dei consiglieri del Consiglio Municipale;
- dal Sindaco;
- dalla Commissione per lo Statuto, il Regolamento e le questioni giuridiche

L'iniziativa corredata dalla relativa motivazione va inoltrata al Consiglio Municipale in conformità alla forma ed alla procedura prescritta dal Regolamento di procedura del Consiglio Municipale.

Articolo 123

Il Consiglio Municipale delibera tramite provvedimento in merito all'approvazione od al respingimento dell'iniziativa.

Con il provvedimento approvato dal Consiglio Municipale in merito all'approvazione dell'iniziativa si definisce quanto segue:

- l'inizio della procedura di modifiche ed integrazioni dello Statuto;
- scadenza entro la quale la Commissione per lo Statuto, il Regolamento e le questioni giuridiche deve presentare la proposta di modifiche ed integrazioni al Consiglio Municipale;
- eventuale disposizione relativa al dibattimento pubblico preliminare, nonché specifica attinente alle modalità e scadenze per lo svolgimento del medesimo.

L'iniziativa di modifiche ed integrazioni allo Statuto respinta in base al provvedimento di cui al capoverso 1 del presente Articolo non può essere nuovamente presentata prima del decorso di 180 giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di riconsultazione.

Articolo 124

Sussistendo la validità del provvedimento di cui all'Art. 123 del presente Statuto, la Commissione per lo Statuto, il Regolamento e le questioni giuridiche procede con l'elaborazione dello schema di modifiche ed integrazioni, nonché con l'eventuale dibattimento pubblico qualora risulti disciplinata dallo stesso decreto.

La Commissione per lo Statuto, il Regolamento e le questioni giuridiche accoglie la proposta per l'approvazione delle modifiche ed integrazioni allo Statuto deferendola al Consiglio Municipale per la procedura di esame e approvazione.

Articolo 125

Nei casi in cui lo Statuto, in seguito alle modifiche ed integrazioni, debba essere conformato alla Costituzione della Repubblica di Croazia e alla legge, la Commissione per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le questioni giuridiche è tenuta ad accogliere, entro il termine previsto dalla legge, la proposta di approvazione delle modifiche ed integrazioni allo Statuto per iscritto al Consiglio Municipale per la procedura di esame e approvazione.

L'Art. 123 del presente Statuto non viene applicato nei casi di cui al capoverso 1 del presente Articolo.

Articolo 126

Le disposizioni di cui al presente capo relative alle modifiche ed integrazioni dello Statuto vengono applicate in modo analogo anche per l'approvazione del nuovo Statuto.

Articolo 127

La Commissione per lo Statuto ed il Regolamento redigerà il testo emendato dello Statuto qualora tale competenza venga conferita dalla disposizione transitoria contemplata dalle modifiche ed integrazioni allo Statuto.

IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 128

Sino all'approvazione degli atti generali in conformità alle disposizioni del presente Statuto sono applicabili gli atti generali della Città di Umago nelle prescrizioni che non sono contrarie alle disposizioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

In caso di prescrizioni contrarie degli atti generali di cui al comma 1 del presente Articolo, si procederà all'applicazione diretta delle disposizioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 129

Il presente Statuto entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Città di Umago.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto si procede all'abrogazione dello Statuto della Città di Umago (Gazzetta Ufficiale della Città di Umago, n. 9/01), altresì del Decreto statutario sulle integrazioni allo Statuto della Città di Umago (Gazzetta Ufficiale della Città di Umago, n. 8/07) e del Decreto statutario sulle modifiche ed integrazioni allo Statuto della Città di Umago (Gazzetta Ufficiale della Città di Umago, n. 5/08)

Disposizioni transitorie e finali del Decreto statutario sulle modifiche e integrazioni allo Statuto della Città di Umago (Gazzetta Ufficiale della Città di Umago, n. 3/13) entrate in vigore come contemplato dall'Art. 43 del Decreto statutario.

Articolo 41

I decreti e gli altri atti generali verranno adeguati alle disposizioni contenute nel presente Decreto statutario entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Fino all'approvazione degli atti di cui al comma 1 del presente Articolo verranno utilizzati gli atti generali e altri provvedimenti in vigore, a condizione che gli stessi non siano contrari alle disposizioni previste dal presente Decreto statutario.

Articolo 42

Si incarica la Commissione per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le questioni giuridiche a redigere e rilasciare il testo emendato dello Statuto della Città di Umago.

Articolo 43

Il presente Decreto statutario entra in vigore il giorno 1 marzo 2013, ad eccezione degli articoli 18, 21, 22 e 25, i quali entrano in vigore il giorno in cui entra in vigore il Decreto sull'indizione delle prime prossime elezioni generali e ordinarie per la nomina dei membri degli organi di rappresentanza delle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale), altresì per la nomina dei sindaci di città e comuni, nonché del Presidente della Regione.
